



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott.ssa Patrizia Benini, nominata con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco

Direttore Amministrativo

- dott. Denise Signorelli

Direttore Sanitario

- dott. Felice Alfonso Nava

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LA FORNITURA DI BULBI OCULARI SUINI PER LA MESSA IN COLTURA DI TESSUTI RETINICI A SCOPO DI RICERCA SCIENTIFICA.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva l'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Verona per la fornitura, da parte dell'Azienda Ulss9 Scaligera, di bulbi oculari suini a scopo di ricerca scientifica.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ai sensi dell'Atto aziendale, di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 242 del 29/02/2024, ha funzione di consulenza, presso i decisori istituzionali e altre realtà territoriali competenti, per includere le priorità di salute in tutte le politiche ed ha il compito di dialogare con la comunità ed i portatori di interessi per l'attivazione di processi partecipativi;
- le funzioni, le azioni e le prestazioni preventive del Dipartimento di Prevenzione devono essere valutate sulla base dei principi che ispirano la medicina basata sulle prove d'efficacia, sulla verifica dei risultati e delle risorse investite e sulla rispondenza alla normativa;
- per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Dipartimento di Prevenzione opera attraverso processi di integrazione tra servizi intradipartimentali, intraziendali ed extra-aziendali, in particolare con enti ed istituzioni coinvolte nella tutela della Salute Pubblica;

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

- l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, gruppo di ricerca in Biochimica e Biofisica Molecolare, rappresentato dal responsabile scientifico Prof. Daniele Dell'Orco, coordinatore del gruppo di ricerca, ha manifestato l'interesse a collaborare con l'Azienda Ulss 9 Scaligera per lo svolgimento di un progetto di ricerca scientifica in cui è prevista la messa a punto di colture organotipiche di retine suine per lo studio dei meccanismi molecolari alla base della degenerazione retinica umana e per la sperimentazione di strategie terapeutiche innovative, mediante l'utilizzo di metodologie biochimiche, biofisiche e analisi morfologiche e funzionali;

- l'Azienda Ulss 9 Scaligera intende collaborare allo sviluppo del progetto di ricerca proposto dall'Università degli Studi di Verona e dispone dell'esperienza necessaria a fornire, tramite i suoi Veterinari Ufficiali, i bulbi oculari suini tramite enucleazione effettuata presso i macelli della provincia di Verona, secondo le indicazioni fornite dal gruppo di ricerca;

Preso atto che gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 07/08/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

Ravvisato che il Direttore U.O.C. Igiene Alimenti di Origine Animale è competente della verifica e della corretta esecuzione dell'attività oggetto del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno, per i motivi espressi in premessa, formalizzare una collaborazione tra l'Università degli Studi di Verona e l'Azienda Ulss 9 Scaligera, e pertanto approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la fornitura periodica al gruppo di ricerca di bulbi oculari suini tramite enucleazione effettuata presso i macelli della provincia di Verona.

Visto l'Atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 29/02/2024;

Visto l'art. 15 della L. n. 241 del 07/08/1990;

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di competenza;

DELIBERA

1) di fare proprio quanto in premessa indicato, al fine di adottare il presente provvedimento;

- 2) di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato, tra Università degli Studi di Verona e Azienda Ulss 9 Scaligera, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a fornire periodicamente, al gruppo di ricerca, bulbi oculari suini tramite enucleazione effettuata presso i macelli della provincia di Verona;
- 3) di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla stipula dell'accordo oggetto del presente provvedimento e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, come da Deliberazione n. 250 del 06/03/2024;
- 4) di incaricare, nello specifico, il Direttore U.O.C. Igiene Alimenti di Origine Animale, Dott. Carlo Cantoni, della verifica e della supervisione delle attività oggetto dello schema di accordo;
- 5) di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per Aulss 9 Scaligera, né compenso da parte dell'Università degli Studi di Verona per la fornitura oggetto dell'accordo di collaborazione.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Patrizia Benini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L'AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
LE PARTI

L'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, gruppo di ricerca in Biochimica e Biofisica Molecolare, nel prosieguo denominato **“Gruppo di ricerca”**, con sede nel Comune di Verona (VR), presso la sezione di Chimica Biologica, Istituti Biologici Blocco B, Piano Primo Rialzato, Strada le Grazie 8 Verona, rappresentato dal responsabile scientifico Prof. Daniele Dell’Orco nato a Modena il 21/05/1978, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa sopra citata

e

l’Azienda Ulss 9 Scaligera –Dipartimento di Prevenzione, nel prosieguo denominata **“ULSS9”**, con sede nel Comune di Verona (VR), Via della Valverde, 42, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dott. Fabrizio Cestaro nato a Trevenzuolo il 22/11/1954, a ciò delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 250 del 06/03/2024, munito dei poteri di firma del presente atto;

nel seguito congiuntamente indicate le “Parti” e singolarmente la “Parte”

PREMESSO CHE

- l’Università degli Studi di Verona, ai sensi dell’art. 4 del proprio Statuto promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l’Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- il Dipartimento di Prevenzione della ULSS9, ai sensi dell’Atto aziendale, di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 242 del 29/02/2024, ha funzione di consulenza, presso i decisori istituzionali e altre realtà territoriali competenti, per includere le priorità di salute in tutte le politiche ed ha il compito di dialogare con la comunità ed i portatori di interessi per l’attivazione di processi partecipativi. Inoltre, le funzioni, le azioni e le prestazioni preventive, svolte dal Dipartimento di Prevenzione, devono essere valutate sulla base dei principi che ispirano la medicina basata sulle prove d’efficacia, sulla verifica dei risultati e delle risorse investite e sulla rispondenza alla normativa;
- il Dipartimento di Prevenzione, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, opera attraverso processi di integrazione tra servizi intra-dipartimentali, intraaziendali ed extra-aziendali, in particolare con enti ed istituzioni coinvolte nella tutela della Salute Pubblica;

- che l' ULSS9 intende collaborare allo sviluppo di un progetto di ricerca scientifica, di cui è responsabile scientifico il Prof. Daniele Dell'Orco, professore associato in Biochimica generale, coordinatore del Gruppo di ricerca, in cui è prevista la messa a punto di colture organotipiche di retine suine per lo studio dei meccanismi molecolari alla base della degenerazione retinica umana e per la sperimentazione di strategie terapeutiche innovative, mediante l'utilizzo di metodologie biochimiche, biofisiche e analisi morfologiche e funzionali;
- l'ULSS9 dispone dell'esperienza necessaria a fornire bulbi oculari suini tramite enucleazione effettuata dai Veterinari Ufficiali presso i macelli della provincia di Verona, secondo le indicazioni fornite dal Gruppo di ricerca;
- il materiale biologico oggetto dello studio proviene da animali destinati all'industria alimentare, sottoposti ad accurata visita veterinaria *ante mortem* ed ispezione *post mortem* necessarie ai fini dell'ottenimento dell'approvazione per il libero consumo alimentare delle carni, ed è pertanto da ritenersi idoneo per la suddetta ricerca.

Preso atto che gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 07/08/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il Gruppo di ricerca e l'ULSS9, con il presente accordo, pongono in essere una attività di collaborazione allo svolgimento del progetto di ricerca.

L'ULSS9 si impegna a garantire, su richiesta del gruppo di ricerca, la fornitura periodica di un numero variabile tra i 4 e i 6 bulbi oculari suini enucleati preservando integralmente il bulbo oculare ed una porzione del nervo ottico, ed immediatamente posti nell'opportuno terreno di trasporto su ghiaccio, preventivamente fornito dal Gruppo di ricerca.

Il Gruppo di ricerca si impegna a comunicare alla ULSS9 la richiesta di fornitura con almeno 8 giorni lavorativi di anticipo e a procedere al tempestivo ritiro dei bulbi enucleati.

Art. 2 – Durata

Il presente accordo di collaborazione entra in vigore all'atto della sottoscrizione e si concluderà il 31 ottobre 2026.

Art. 3 - Responsabili dell'accordo

I responsabili, designati dalle Parti per la gestione delle attività descritte nell'art. 1 sono:
per il Gruppo di ricerca: Prof. Daniele Dell'Orco;
per l'ULSS9: Dott. Carlo Cantoni.

Art. 4- Impegni delle parti

Il Gruppo di ricerca si impegna a fornire alla ULSS9 il materiale per la conservazione dei bulbi oculari, portandolo direttamente presso la sede della ULSS9 o presso il macello designato con almeno tre giorni di anticipo.

Una volta ricevuta la richiesta di fornitura da parte del Gruppo di Ricerca, l'ULSS9 si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso l'indirizzo del macello presso il quale effettuare il ritiro del materiale biologico. Considerata l'importanza della rapida messa in coltura e compatibilmente con la programmazione delle attività ordinarie l'ULSS9 si impegna ad individuare di volta in volta il macello disponibile meno distante dal Gruppo di ricerca.

Art. 5 – Gratuità dell'attività

Per le prestazioni di cui all'art. 1, oggetto del presente accordo, le parti stabiliscono di non voler procedere alla realizzazione di prestazioni reciproche, a carattere corrispettivo, e di ritenere il loro impegno funzionale e finalizzato alla realizzazione dell'attività oggetto del presente accordo.

Art. 6 - Pubblicazione ed utilizzo dei risultati

Le Parti concordano che i risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione restano di proprietà del Gruppo di ricerca.

Art. 7 – Personale addetto all'enucleazione e al trasporto del materiale biologico

Le Parti si impegnano a designare il personale coinvolto nella collaborazione in base alle disponibilità del momento, specificamente:

L'ULSS9 si impegna a fornire al veterinario ufficiale designato le opportune indicazioni metodologiche relative alla procedura di enucleazione e conservazione del materiale biologico;

Il Gruppo di ricerca si impegna a identificare il personale addetto al ritiro ed al trasporto del materiale biologico, nonché alla sua immediata messa in coltura.

Art. 8 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e ad imposta di bollo se e nella misura stabilita dalla legge.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, qualunque controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo di collaborazione viene eletto competente il Foro di Verona.

Art. 10 – Trasparenza

Le parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Firma digitale

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, in un unico esemplare, secondo quanto disposto dal DPCM 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il gruppo di ricerca in Biochimica e Biofisica Molecolare dell'università di Verona

Il responsabile scientifico
Prof. Daniele Dell'Orco

Per Ulss 9 Scaligera - Dipartimento di Prevenzione

Il direttore
Dott. Fabrizio Cestaro

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali
Dott. Maria Leoni

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: